



# Protezione sussidiaria

*Osservazioni UNHCR*

**L'importanza delle informazioni sui Paesi d'origine nel  
contesto della procedura d'asilo – II parte**

*Scuola superiore della Magistratura  
Distretto della Corte d'Appello di Bologna*

*I diritti degli stranieri davanti al giudice ordinario*

Bologna, 13 maggio 2013

# 1) Definizione di protezione sussidiaria

- **Direttiva Qualifiche (rifusa) 2011/95/UE, 13 dicembre 2011**
- **Decreto legislativo n. 251/2007 (in vigore dal 19/1/2008)**

## Persona ammissibile alla protezione sussidiaria (Art. 2 g, D.Lgs. 251/07 )

Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei confronti del quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

## **Definizione di DANNO GRAVE**

### **Art. 14, D.Lgs n. 251/07**

- **A) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte**
- **B) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante**
- **C) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale**

## **Protezione sussidiaria: complementare e supplementare rispetto allo status di Rifugiato**

- **La protezione sussidiaria è tesa a rafforzare, non ad indebolire, la protezione offerta tramite il riconoscimento dello status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra**

# **DIFFERENZE**

## **Status Rifugiato / Prot. Sussidiaria**

- 1) Persecuzione / Danno grave**
- 2) Fondato timore/ Rischio effettivo**
- 3) Per riconoscimento status rifugiato deve sussistere il nesso causale (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)**

# Art. 14 a) e diritto alla vita

- Art. 2 CEDU (protocollo n. 6 e n. 13)
- Art. 2 Carta diritti UE
- Art. 3 DUDU, Art. 6 Patto Int. sui diritti civili e politici
- Il Protocollo facoltativo II del Patto Int. sui diritti civili e politici, finalizzato all'abolizione della pena di morte, risoluzione dell'Assemblea Generale 44/128 del 15 dicembre 1989

## Casistica ex Art. 14 (a)

- Condanna (già comminata o possibile) alla pena capitale: concreta impossibilità di ottenere protezione statale
- Possibilità di uccisione extra-giudiziale: presunzione di indisponibilità della protezione (ove l'agente sia statale)
- Rischio di uccisione da parte di privati cittadini: verifica probatoria sull'indisponibilità della protezione (es. vendetta privata, crimini legati a riti 'sacrificiali', etc.)

## **Art. 14 b) e fonti internazionali sui diritti umani**

### **Art. 1.1 e 3.1 CAT (Convenzione NU contro tortura)**

Definizione : atti, finalità, agente pubblico

Divieto di *refoulement*

### **Art. 3 CEDU**

**“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”**

*Giurisprudenza CEDU* : Rapporto Commissione EDU 5 novembre 1969 “Caso Greco” ; Caso 18/01/1978, Irlanda c. Regno Unito)

- Atti, ma anche omissioni (SD c. Grecia 2009, A c. Paesi Bassi, 2010)

- Tortura, trattamento/punizione inumano e degradante

## Art. 14 b) “Trattamenti ... nel suo paese di origine”

- Perché questa precisazione? Perché solo per la sussidiaria lettera “b”?
- Ipotesi interpretativa: Volontà di escludere la “sussidiaria” per i casi in cui inumano/degradante sarebbe non il trattamento nel paese di origine, ma *l’allontanamento in sé* dal paese di accoglienza

Es. motivi di salute **imperativi**, cfr. Corte EDU, D. c. Regno Unito, sent. 2 maggio 1997)

## Art. 14 (c)

# Minaccia individuale e violenza indiscriminata

*D.Lgs. 251/07, Art. 14 costituisce 'danno grave'*

*c) la **minaccia grave e individuale** alla vita o alla persona di un civile derivante dalla **violenza indiscriminata** in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

- Contraddizione in termini?
- Come va interpretata "l'individualizzazione"?

# “Minaccia individuale” Corte di Giustizia UE

Corte di Giustizia C-465/07 (rinvio pregiudiziale)  
*Meki Elgafaji e Noor Elgafaji vs. Staatssecretaris van  
Justitie (sent. 2009)*

Il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente, a causa di elementi propri della sua situazione nel paese di origine.

Eccezionalmente il **livello di violenza indiscriminata** può essere considerato sufficiente per ritenere che un civile in caso di rientro possa subire danno grave.

# “Violenza generalizzata” Corte europea diritti umani

- **Sent. 28/6/2011, *Sufi and Elmi v. the UK***  
“l’ampia quantità di **informazioni oggettive disponibili** documenta ampiamente che il **livello di violenza** a Mogadiscio è di intensità tale da configurare un **rischio effettivo di trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU per chiunque si trovi nella capitale** ... con riferimento ai bombardamenti indiscriminati ed alle **offensive militari** realizzati da tutte le parti in conflitto, l’inaccettabile numero di **vittime civili**, il rilevante numero di **sfollati** all’interno e fuori dalla città, nonché la **natura imprevedibile e diffusa del conflitto** stesso” (traduzione non ufficiale)

## **2) Raccomandazioni UNHCR**

***UNHCR, Safe at last? Law and practice in selected EU Member States with respect to asylum seekers fleeing indiscriminate violence, July 2011***



## UNHCR, *Safe at last?*, 2011

Ricerca su normativa e prassi Stati membri UE (Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito) in tema di domande di asilo per fuga da violenza generalizzata – alcune conclusioni:

- ✓ **Primazia Convenzione Ginevra**
- ✓ **Protezione da violenza generalizzata è strumento ulteriore rispetto a protezione art. 3 CEDU (art. 15 B / art. 15 C, Direttiva Qualifiche)**
- ✓ **Corretta interpretazione concetto violenza generalizzata**
- ✓ **Garantire che non vi siano decisioni negative per lacune esame credibilità**
- ✓ **Rafforzare ricerca COI e formazione su protez. suss.**

## Osservazioni dalla ricerca comparata (UNHCR, *Safe At Last?*, 2011)

- Prassi di alcuni Stati membri di non riconoscere lo status di rifugiato a chi fugge da un conflitto (interpretazioni restrittive, requisiti probatori inappropriati)
- Protezione ex art. 15 C DQ: valore aggiunto, fattispecie da interpretare in chiave umanitaria
- Esame di credibilità deve tenere in considerazione le circostanze personali (i.a. età, genere, status sociale, livello di istruzione, trauma)

# Strumenti utili

- **UNHCR/ASGI/SC-Sprar, Ministero dell'Interno, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico*, 2012**  
[www.serviziocentrale.it/.../Manuale%20giuridico%20-%20con%20copertina.pdf](http://www.serviziocentrale.it/.../Manuale%20giuridico%20-%20con%20copertina.pdf)
- **UNHCR, *Safe at last? Law and practice in selected EU Member States with respect to asylum seekers fleeing indiscriminate violence*, 2011** - <http://www.unhcr.org/4e2d7f029.html>
- **UNHCR, *Improving asylum procedures. Comparative analysis and recommendations for law and practice*, 2010**  
<http://www.unhcr.org/4e2d7f029.html>
- **UNHCR, *Further Developing Asylum Quality in the EU (FDQ): Summary Project Report*, 2011**  
<http://www.refworld.org/docid/4e85b41f2.html>

# Grazie dell'attenzione!



UNHCR Photo / Rifugiati siriani in Libano, 2012

[www.unhcr.it](http://www.unhcr.it)  
[malena@unhcr.org](mailto:malena@unhcr.org)